

**VERBALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLCLORISTICO DI MONTANO LUCINO**

L'anno 2024 ed il giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 20,00 in Montano Lucino presso l'associazione "Gruppo Folcloristico di Montano Lucino", è presente il Sig. Adolfo Chiappini, nato a Como il 26.11.1966, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di presidente del consiglio della associazione "Gruppo Folcloristico di Montano Lucino", con sede in Montano Lucino (CO) via Garibaldi n. 6, codice fiscale 02130540137.

Il Presidente dà lettura del seguente,

ordine del giorno

1) Modifica articolo 3, articolo 21 ed articolo 22 dello Statuto vigente a seguito di comunicazione degli uffici del RUNTS di richiesta adeguamento statutario ai fini del perfezionamento iscrizione nel RUNTS;

2) Delibere relative e conseguenti.

Il Sig. Adolfo Chiappini è stato autorizzato dall'assemblea straordinaria del 02.12.2023 ad effettuare eventuali trascrizioni, vulture, annotazioni e modifiche ai fini dell'approvazione per l'iscrizione dell'associazione nel Runts.

Verbalizza il segretario sig. Mezzera Roberto.

Sul primo punto dell'o.d.g., il presidente dichiara che:

- lo statuto vigente dell'Associazione è stato modificato per adeguarlo alla normativa del D.Lgs n. 117/2017 e la successiva iscrizione nel Runts.

Il Presidente informa che l'associazione ha ricevuto dagli uffici del RUNTS incaricati per l'istruttoria della iscrizione di codesta associazione alla sezione Aps la comunicazione che lo statuto vigente non risulterebbe adeguato e conforme a quanto richiesto dal D.Lgs n. 117/17 secondo gli orientamenti e aggiornamenti ministeriali formulati con riguardo:

-alla mancanza di una norma sulla modalità di svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 dello statuto (apporto prevalente dei volontari soci ai sensi art. 35 c.1 Cts);

-alla sostituzione di uno o più membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica in corso di mandato in quanto previsto il meccanismo della cooptazione di cui all'art. 22 dello statuto;

-alla coerenza e la completezza delle norme sull'elettorato attivo e passivo del Consiglio Direttivo di cui all'art. 21 dello statuto.

La modifica dello statuto- limitatamente agli articoli evidenziati- si rende necessaria: qualora infatti codesta associazione non dovesse adempiere alle richieste degli uffici, le sarebbe negata l'iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente, in forza anche della delega ricevuta dai soci con l'assemblea straordinaria di adeguamento statutario al D.Lgs 117/2017 del 02.12.2023 , di cui si allega copia sotto la lettera "A", procede quindi a redigere lo statuto prevedendo la nuova formulazione degli articoli in commento affinché risultino coerenti ed adeguati alle considerazioni critiche segnalate dagli uffici del RUNTS.

 

In particolare dichiara:

1°) di modificare gli articoli 3, 21 e 22 dello statuto al fine di renderli adeguati e coerenti a quanto richiesto dal D.Lgs n. 117/17 nell'interpretazione offerta dal Ministero del Lavoro;

2°) di approvare e di adottare il nuovo testo di statuto con gli articoli così modificati che si manda ad allegare al presente atto sotto la lettera "B", quale sua parte integrante e sostanziale.

Ai fini fiscali il Presidente dichiara che il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5 e 104, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente

Chiappini Adolfo



Il Segretario

Roberto Mezzera



05 MAR. 2024 - 388 / 3
Registrato a Como il _____ al N. _____
Serie 3 ☐ Esatti € ☒ Esente

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Giorgio VOLINI

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



ALLEGATO "B" ALL'ATTO CON NUMERO 2496 DI RACCOLTA

Statuto

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la associazione di promozione sociale non riconosciuta, quale ente del terzo settore, denominata:

"GRUPPO FOLCLORISTICO DI MONTANO LUCINO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE"

o in breve "GRUPPO FOLCLORISTICO DI MONTANO LUCINO A.P.S..".

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, quali la qualificazione e il miglioramento sociale ed artistico dei suoi associati nel campo della musica (corpo musicale), dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale, nonché la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale; il tutto attraverso la promozione e l'organizzazione di sagre, fiere, manifestazioni culturali, musicali, ricreative ed artistiche, corsi di musica, concerti, esibizioni.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente art. 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (art. 5, comma 1, lett. u, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

La associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente comma e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

ARTICOLO 4 - SEDE

La associazione ha sede nel Comune di Montano Lucino.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede associativa nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o dal legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della associazione è **illimitata**, salvo anticipato scioglimento.

L'assemblea degli associati può deliberare lo scioglimento volontario dell'associazione.

ARTICOLO 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

ARTICOLO 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi associativi, per i loro rapporti con l'associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II

IL PATRIMONIO

ARTICOLO 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dagli associati fondatori.

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati come sopra, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione;
- da eventuali contributi pubblici e privati;
- da ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 9 - RACCOLTA FONDI

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo associativo competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

ARTICOLO 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Nel caso di acquisto della personalità giuridica ai sensi del D.Lgs 117/2017, l'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile e di cui all'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III

PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 13 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette, oppure altre associazioni di promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale; l'importo della quota iniziale può essere modificato ogni anno dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche l'importo della quota annuale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'organo amministrativo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della medesima.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi associati.

ARTICOLO 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati. L'associato minorenni esercita il diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea mediante il suo legale rappresentante (esercitante la responsabilità genitoriale).

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- di osservare le decisioni degli organi associativi;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

ARTICOLO 15 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del termine di versamento;
- morte dell'associato;

- esclusione dell'associato;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 17 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

ARTICOLO 18 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

ARTICOLO 19 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo solo nelle seguenti ipotesi:

- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa;
- morosità dell'associato nel pagamento degli eventuali contributi associativi;
- perdita dei requisiti per l'ammissione e la partecipazione all'associazione.

La morosità viene dichiarata dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 20 - TRASGRESSIONI

In caso di trasgressioni delle norme associative e/o legali, l'organo amministrativo può infliggere all'associato trasgressore le seguenti sanzioni in ordine di gravità:

- avvertimento verbale;
 - ammonizione scritta;
 - diffida scritta;
 - sospensione a tempo limitato;
 - radiazione, limitatamente ai casi in cui l'associato commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- Contro il provvedimento di radiazione, l'associato, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, può fare ricorso all'assemblea degli associati. In tal caso, la radiazione è sospesa sino alla delibera dell'assemblea degli associati, che deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso.
- L'associato radiato non può essere più ammesso.

SEZIONE IV

ORGANI ASSOCIATIVI

IV.1 – L'AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 15 (quindici) membri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;
- cura la tenuta dei libri associativi.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;
- cura la tenuta della contabilità dell'ente;
- effettua verifiche e controlli contabili;
- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

Le qualifiche di Segretario e Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Codice del terzo Settore, i primi consiglieri sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, i consiglieri sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione previste dal presente Statuto. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, salvo quanto previsto al successivo comma.

Uno dei consiglieri può essere designato dall'Amministrazione Comunale di Montano Lucino, con successiva ratifica della designazione e nomina riservate all'assemblea degli associati, scegliendolo anche al di fuori degli associati.

Può assumere la carica di consigliere solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Non può essere nominato consigliere chi appartenga allo stesso nucleo familiare (risultante da certificato anagrafico di stato di famiglia attuale) di altro membro dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo o di altri organi associativi, nonché chi ricopra cariche politiche presso il Comune di Montano Lucino, prevedendosi la decadenza automatica dall'ufficio di consigliere dell'associazione nel caso di sopravvenienza delle predette cause di ineleggibilità.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 22 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

ARTICOLO 23 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipa.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dalla sede associativa. In ogni caso, affinché il Consiglio Direttivo sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'eventuale organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigere un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 24 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 del codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 25 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio Direttivo ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli consiglieri è generale, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 26 - COMPENSO DEI CONSIGLIERI

La carica dei consiglieri è gratuita.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ARTICOLO 27 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'art. 27 del Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 28 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, i consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori dell'associazione e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'eventuale organo di controllo, il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di 500 (cinquecento) associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della

denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, del codice civile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro i consiglieri.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione rispondono i consiglieri ed anche coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica ricoperta.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 29 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità associativa ed attesta che il bilancio associativo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio associativo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

ARTICOLO 30 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono

superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

IV.3 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 31 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dai consiglieri anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica della materia da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad eccezione della nomina delle cariche associative che sono elette a scrutinio segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno 1/3 (un terzo) in seconda o successive convocazioni, nonché il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio associativo è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 32 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri e dei componenti degli altri eventuali organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 33 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di

partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

SEZIONE V BILANCIO E LIBRI

ARTICOLO 34 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 35 - BILANCIO ASSOCIATIVO

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero), l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio associativo redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 36 - LIBRI ASSOCIATIVI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente Statuto, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'eventuale organo di controllo, e di eventuali altri organi associativi.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

SEZIONE VI DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 38 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 39 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia e, in particolare, quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Firmato:

CHIAPPINI Adolfo

